



Editrice

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Breve questione sul Legislatore tipografo¹: art. 391 bis c.p.c. novellato a 5 o 6 commi?

di Luigi VIOLA

Sommario: 1. La questione 2. La tesi minoritaria dei 6 commi 3. La tesi preferibile dei 5 commi 4. Conclusioni tramite la disequazione dell'art. 12 Preleggi.

¹ Articolo estratto, con alcune modifiche, da [VIOLA \(a cura di\), Codice di Procedura Civile \(con schemi, commenti, formule\)](#), III edizione, Cedam, Padova, 2016.

1. La questione

Di recente, si è posta una questione di indubbia rilevanza: l'art. 391 bis, ante novella, era a 5 oppure a 6 commi?

Il problema si è posto perché l'art. 16 del d.lvo 40/2006 affermava che *“dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.»”*, ponendo in dubbio la presenza di due commi o uno solo, visto che è stato scritto “seguenti” indicando, però, graficamente un solo comma.

Con la novella, ed in particolare con [l'art. 1 bis del d.l. 168](#) come convertito con Legge n. 197 del 25.10.2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale², la problematica è diventata particolarmente rilevante sul piano degli effetti; ciò in quanto:

-se si ritiene che non vi erano 5 commi, ma 6, allora non scomparirebbe l'inciso *“La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”*; con la conseguenza di lasciar sopravvivere pacificamente la c.d. revocazione straordinaria.

-se si ritiene che vi erano 5 commi, e non 6, allora oggi scomparirebbe l'inciso *“La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”*; con la conseguenza di eliminare la c.d. revocazione straordinaria.

2. La tesi minoritaria dei 6 commi

Parte della dottrina³ ha optato per la tesi dei 6 commi, affermando la presenza di un errore tipografico, per le seguenti ragioni (basate su applicazioni di principi generali):

-accogliendo la tesi opposta dei 5 commi, il nuovo comma 4 finirebbe con il disciplinare la medesima fattispecie disciplinata immediatamente prima dal secondo periodo del comma 3;

-la riforma innoverebbe dalle fondamenta rispetto al passato la revocazione delle sentenze della Cassazione, trasformandola *“in mezzo di impugnazione ordinaria (da straordinaria come è sempre stata pacificamente considerata); questo, a propria volta, produrrebbe due conseguenze di segno radicalmente opposto rispetto alla finalità dichiarata della riforma ed enunciata nella rubrica dell'art. 1-bis, cioè accelerare la definizione dei procedimenti avanti alla S.C.: da un lato, si ritarderebbe il formarsi del passaggio in giudicato delle decisioni; dall'altro, inevitabilmente, si incoraggerebbe la proposizione dei ricorsi per cassazione per conseguire immediatamente l'effetto di posticipare la produzione degli effetti condizionati dal passaggio in giudicato della sentenza impugnata⁴”*;

² Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29.10.2016.

³ FINOCCHIARO, *La revocazione delle sentenze della Cassazione e il tipografo legislatore seriale*, in *Quotidianogiuridico.it*, 2016.

⁴ Così FINOCCHIARO, *cit.*

-altro argomento potrebbe trarsi "dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 1-bis, 2° co., ai sensi del quale "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". Si tratta chiaramente di una norma che è coerente con la sostituzione di una disposizione avente ad oggetto esclusivamente le regole procedurali da seguire, non anche con una relativa all'individuazione del momento di decorrenza del giudicato: ove per assurdo si volesse aderire alla tesi secondo cui l'art. 1-bis, lett. l, n. 3, D.L. n. 168/2016, ha soppresso la norma che esclude che la revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione, si giungerebbe all'inaccettabile risultato di sottrarre l'efficacia di giudicato a decisioni che l'avevano già acquisita⁵".

3. La tesi preferibile dei 5 commi

Si è ritenuto, in questa sede, di privilegiare la tesi dei 5 commi (attualmente la prevalente⁶) che appare più coerente con il dato letterale, grafico ed analogico, in coerenza con le coordinate ermeneutiche di cui all'art. 12 delle c.d. Preleggi (tradotte in possibile equazione⁷); infatti:

-(interpretazione letterale) esattamente l'art. 16 del d.lvo 40/2006 dice che dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.»; i "seguenti" va inteso come seguenti incisi, riferimenti, e non commi; altrimenti avrebbero prima chiuso le virgolette e poi riaperte;

-(interpretazione tramite *analogia iuris*) le modifiche legislative, quando si riferiscono a commi, lo dicono espressamente; la modifica del 2006 non parlava espressamente di due commi; pertanto, la *voluntas legis (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit)* era nel senso di unico comma, così da dar vita oggi all'art. 391 bis c.p.c. a 5 commi;

-(interpretazione per *analogia legis*) quando vengono messi più commi, anche ad inserire il virgolettato, si va a capo, come avvenuto, esemplificativamente, con l'art. 19 del medesimo d.lvo. 40/2006 relativamente alle modifiche al nuovo 142 disp. att. c.p.c.;

-la tesi dei 6 commi rischia di apparire contraddittoria (*analogia iuris*); difatti, la tesi dell'errore rischia di vulnerare il noto brocardo-principio *dura lex, sed lex*, ferma restando l'eventuale censura per la via costituzionale oppure per la via della correzione tramite altre leggi.

⁵ Così FINOCCHIARO, già cit.

⁶ Codici BreviariaIuris-Cedam, banca dati DeJure-Giuffrè, Codici LaTribuna, codice LaNuovaProceduraCivile.com.

⁷ Per il ragionamento esposto, si è utilizzato un modello matematico di equazione (c.d. eQuiP); per approfondimenti, si veda VIOLA, [Alla ricerca dell'equazione interpretativa perfetta \(commento all'art. 12 Preleggi\)](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2017.

4. Conclusioni tramite la disequazione dell'art. 12 Preleggi

La tesi dei 5 commi è preferibile in base al ragionamento che si spone di seguito.

L'art. 12 Preleggi fissa i criteri di *Interpretazione della legge*, per il tramite di una gerarchia: l'interpretazione letterale (IL), prevale su quella per *ratio* (IR), che prevale su quella per *analogia legis* (AL), che prevale su quella per *analogia iuris* (AI).

Nella sostanza, l'art. 12 citato stabilisce una disequazione di primo grado: $IL \geq IR \geq AL \geq AI$ ⁸.

Ebbene, nel caso esposto:

-la tesi dei 6 commi si basa su 3 ragionamenti, discenti da applicazioni di principi (3AI);

-la tesi dei 5 commi si basa su un'interpretazione letterale, con due interpretazioni per *analogia iuris*, ed una per *analogia legis*, che diviene $IL+2AI+AL$.

La tesi dei 5 commi appare preferibile perché $IL+2AI+AL > 3AI$.

⁸ L'interpretazione è perfetta solo se tutte le possibili interpretazioni sono convergenti: $IP = IL + IS \Leftrightarrow IL = IS$; si rinvia a VIOLA, [Alla ricerca dell'equazione interpretativa perfetta \(commento all'art. 12 Preleggi\)](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 1, 2017